



COMUNE DI MOZZANICA

Provincia di Bergamo

Piazza Locatelli n. 5, 24050 Mozzanica – Tel. 0363/324811

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 10/06/2026

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026.

L'anno **2026** il giorno **10** del mese di **Giugno** alle ore **20.45** nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta **ordinaria** i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
PIANA Simone	Presente	PIANA Daniela	Presente
MORETTI Maurizio	Presente	DANELLI Elia	Presente
FERRARI Irene Rosa	Presente	PELIZZARI Giulia	Presente
NICOLI Alessandro	Presente	MANZOTTI Mattia	Assente
GOLIA Mariela Carolina	Presente	STELLATO Marco	Presente
TARENGHI Alessandro Domenico	Presente	GUERCI Daniela Caterina	Assente
CERESOLI Elisa	Presente		

Presenti: 11 Assenti: 2

Risultano presenti alla seduta, in qualità di assessori esterni, il Sig. **Bettinelli Diego** e la Sig.ra **Natali Roberta**.

Partecipa il **Segretario Comunale, Dott.ssa GUAGNANO Cinzia**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco, PIANA Simone**.

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,*

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti – TARI puntuale in vigore dal 01/01/2026, ed in particolare l’articolo 12 commi 4 e seguenti che hanno modificato l’impostazione del metodo di tariffazione, introducendo criteri puntuali. Il comma 4 ha infatti stabilito che:

[...] la tariffa è composta da:

a. Quota fissa (TF): copre le voci di costo fisso individuate dal Metodo Tariffario determinato da ARERA per il periodo di competenza;

b. Quota variabile “parametrica” (TV1): copre le voci di costo variabile individuate dal Metodo Tariffario determinato da ARERA per il periodo di competenza ad eccezione di una quota di costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;

c. Quota variabile “puntuale” (TV2): copre le voci di costo variabile individuate dal Metodo Tariffario determinato da ARERA per il periodo di competenza ad eccezione della parte già coperta dalla quota variabile “parametrica”

mentre i commi 5 e successivi hanno disposto nel dettaglio la modalità di calcolo delle componenti tariffarie, a cui la presente delibera si atterra, specificando quanto segue:

5. La quota fissa per ogni categoria d’utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Ka per le utenze domestiche e del coefficiente Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.

6. La quota variabile “parametrica” per ogni categoria d’utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Kb per le utenze domestiche e del coefficiente Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

7. La quota variabile “puntuale” (TV2) è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri riportati negli articoli che seguono;

CONSIDERATO che l’articolo 14 del Regolamento stabilisce, ai commi 5 e 6, la specifica modalità di quantificazione della quota variabile “puntuale” per le utenze domestiche che verrà introdotta per il primo anno a decorrere dall’anno 2027 sulla base delle misurazioni effettuate nell’anno 2026, come segue:

5. In sede di approvazione della quota variabile “puntuale” (TV2) viene definito un numero minimo annuale di svuotamenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere e a pagare a prescindere dall’effettivo conferimento. Il numero dei conferimenti minimi, espressi in litri è determinato anche dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell’anno precedente.

6. Per ogni conferimento di rifiuto indifferenziato effettuato dall’utente, eccedente il valore minimo di cui al comma precedente, è applicata la quota variabile “puntuale” (TV2) sulla base del numero degli svuotamenti realizzati da ogni singola utenza nell’annualità precedente a quello di competenza della tariffa. Il conferimento della frazione indifferenziata avverrà soltanto mediante i contenitori abbinati alla singola utenza, che potranno essere esposti settimanalmente. L’esposizione del contenitore comporterà il ritiro e lo svuotamento dei rifiuti in esso contenuti e verrà considerata, ai fini della quantificazione di cui al presente comma, l’intera volumetria del contenitore anche qualora parzialmente vuoto [...]

9. Il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i volumi minimi e quelli aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

CONSIDERATO altresì che da specifiche valutazioni condotte dall’ufficio tributi con l’ausilio del Gestore della Raccolta, con riferimento alle utenze domestiche, è stato identificato sia il conferimento minimo per ciascuna categoria di utenza, sia l’importo per ogni litro eccedente rispetto a tale conferimento minimo;

OSSERVATO che l'articolo 16 del Regolamento stabilisce, ai commi 5 e 6, la specifica modalità di quantificazione della quota variabile "puntuale" per le utenze non domestiche che verrà introdotta per il primo anno a decorrere dall'anno 2027 sulla base delle misurazioni effettuate nell'anno 2026, come segue:

[...] 4. La quota variabile "puntuale" (TV2) della tariffa per le utenze non domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per la quantità (Lt) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

5. In sede di approvazione della quota variabile "puntuale" (TV2) viene definito un numero minimo annuale di svuotamenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere e a pagare a prescindere dall'effettivo conferimento. Il numero dei conferimenti minimi, espressi in litri è determinato anche dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente.

6. Per ogni conferimento di rifiuto indifferenziato effettuato dall'utente, eccedente il valore minimo di cui al comma precedente, è applicata la quota variabile "puntuale" (TV2) sulla base del numero degli svuotamenti realizzati da ogni singola utenza nell'annualità precedente a quello di competenza della tariffa. Il conferimento della frazione indifferenziata avverrà soltanto mediante i contenitori abbinati alla singola utenza. L'esposizione del contenitore comporterà il ritiro e lo svuotamento dei rifiuti in esso contenuti e verrà considerata, ai fini della quantificazione di cui al presente comma, l'intera volumetria del contenitore anche qualora parzialmente vuoto [...]

9. Il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i volumi minimi e quelli aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe;

RILEVATO che le valutazioni compiute per le utenze domestiche e sopra richiamate non possono essere estese a quelle non domestiche stante l'eterogeneità delle attività presenti sul territorio e la diversa distribuzione dei dispositivi assegnati anche all'interno di una stessa categoria e che per poter addivenire ad un importo tariffario adeguato relativamente ai conferimenti eccedenti rispetto a quelli minimi si ritenga più prudente attendere di poter disporre dei risultati delle misurazioni complessive del primo anno di istituzione della tariffa puntuale;

RITENUTO in ogni caso, sulla base dei dati raccolti nel periodo sperimentale e con riferimento al primo quadrimestre dell'anno 2026, di poter individuare comunque un valore di conferimenti minimi, espresso in litri/mq, che sarà approvato con la presente deliberazione e che potrà essere soggetto a variazione negli anni successivi in base all'andamento degli svuotamenti rilevato;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;
- la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative";

VISTE:

- la Deliberazione del 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”;

- la Deliberazione del 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;

CONSIDERATO che la disciplina ARERA sopra richiamata in materia di Bonus Sociale Rifiuti ha previsto un ruolo meramente funzionale a carico dell'ente, senza lasciare allo stesso alcuna facoltà decisionale sia in merito alla determinazione degli importi e dei beneficiari, sia in relazione alla modalità applicativa dell'agevolazione e che a tal proposito questo Comune svolgerà esclusivamente la funzione di soggetto erogatore del bonus senza che allo stesso possano essere ascritte responsabilità in materia di gestione del bonus stesso;

RICHIAMATA la deliberazione 355/2025 ARERA che contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)” e la successiva Deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 che contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

VISTI i Piani Finanziari c.d. “grezzi” 2026/2029 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti di cui al prot. n. 3113 del 24/03/2026 e dalla Determinazione n. 67 del 21/05/2026 adottata dai Servizi Finanziari-Ufficio tributi del Comune di Mozzanica, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 29 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 397/2025, redatti in ottemperanza agli allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta con Determinazione n. 126 del 22/05/2026 adottata dal Settore Amministrativo – Segretario Comunale quale soggetto validatore designato;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 28/05/2026 che ha predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di Mozzanica;

VISTA la Deliberazione 397/2025/R/Rif che ha disposto quanto segue:

“Art. 7.12 – [...] l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]”;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 397/2023:

“7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029; [...]”.

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.12 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come

stabilito dalla Legge: “7.12 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;

RITENUTO tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-3 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2025 e nello specifico all’articolo 1.2;

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di aver provveduto all’adozione del Piano Finanziario 2026/2029 come allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 28/05/2026, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell’Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall’Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l’importo del Piano finanziario TARI 2026/2027 risulta pari ad € 489.897,00 per il 2026 e ad € 500.760,00 per il 2027;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l’anno in corso dovranno essere scomputate dall’importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 4.5 della Determina ARERA 1/DRIF/2025 ottenendo così un importo pari ad € 484.715,00 per il 2026 e ad € 495.578,00 per il 2027;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell’Allegato C alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del **71,14%** e del **28,86%**;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e

massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'**Allegato C** alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 397/2025, art. 7.14 *“Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 36 del Regolamento TARI, anche sulla base di quanto richiamato in precedenza in ordine all'introduzione del bonus sociale rifiuti;

VERIFICATO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 15/12/2025 è stata riconfermata al 5% l'aliquota del Tributo provinciale (TEFA) per l'anno 2026;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni ARERA n. 386/2023/R/rif e n. 133/R/rif del 01/04/2025 relative all'introduzione delle componenti perequative UR1 UR2 UR3;

RICORDATO che la misura tariffaria della TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% come previsto dall'art. 19 del Regolamento TARI in vigore dal 1° gennaio 2026;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

ESAURITA la discussione come da resoconto di seduta allegato;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI ADOTTARE** il Piano Economico Finanziario così come predisposto dalla Giunta comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con Deliberazione n. 63 del 28/05/2026, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (**Allegato A**) e la relazione di accompagnamento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI CONSIDERARE** i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2026, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;
3. **DI APPROVARE** l'**Allegato C** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI fissa (TF) e variabile parametrica (TV1) per l'anno 2026 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
4. **DI APPROVARE** per l'anno 2026 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/nucleo)
A	Utenza domestica con 1 occupante	0,47	57,73
B	Utenza domestica con 2 occupanti	0,55	114,04
C	Utenza domestica con 3 occupanti	0,60	147,54
D	Utenza domestica con 4 occupanti	0,65	185,31
E	Utenza domestica con 5 occupanti	0,69	231,64
F	Utenza domestica con più di 5 occupanti	0,72	269,42

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,36	0,65	1,01
2	Campeggi, distributori carburanti	0,58	1,06	1,64
3	Stabilimenti balneari	0,44	0,82	1,26
4	Locali di deposito, esposizioni, autosaloni	0,30	0,57	0,87
5	Alberghi con ristorante	0,96	1,77	2,73
6	Alberghi senza ristorante	0,66	1,23	1,89
7	Case di cura e riposo	0,74	1,35	2,09
8	Uffici e agenzie	0,82	1,53	2,35
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,43	0,79	1,22
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,79	1,47	2,26
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,08	1,99	3,07
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,74	1,35	2,09
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,83	1,54	2,37
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,62	1,04	1,66

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,75	1,37	2,12
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,59	6,63	10,22
17	Bar, caffè, pasticceria	3,48	4,84	8,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,70	3,12	4,82
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,82	3,34	5,16
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,50	8,31	12,81
21	Discoteche, night club	0,92	1,40	2,32

5. **DI APPROVARE** i seguenti conferimenti minimi di frazione di rifiuto indifferenziata per le utenze domestiche, per i quali il corrispettivo è di fatto ricompreso all'interno della quota parametrica della tariffa variabile (TV1):

Numero occupanti	Conferimenti minimi (litri)	Esempi: numero di conferimenti minimi (svuotamenti) in base alla volumetria del dispositivo in dotazione compresi in tariffa
1	480	12 con dispositivo da 40 litri
2	640	16 con dispositivo da 40 litri
3	900	18 con dispositivo da 50 litri
4	1.000	20 con dispositivo da 50 litri
5	1.200	24 con dispositivo da 50 litri
Più di 5	1.400	28 con dispositivo da 50 litri
Immobili tenuti a disposizione con tariffa ridotta e attribuzione di n. 1 occupante	240	6 con dispositivo da 40 litri

6. **DI APPROVARE** la tariffa di **0,05 €/litro** per i conferimenti di frazione indifferenziata eccedenti quelli minimi misurati nel corso dell'anno solare 2026, per ciascuna utenza domestica e di stabilire che tale misura si applicherà, **solo a decorrere dal 1° gennaio 2027** sulla base degli effettivi conferimenti registrati nell'anno 2026;

7. **DI APPROVARE** i seguenti conferimenti minimi di frazione di rifiuto indifferenziata per le utenze non domestiche, per i quali il corrispettivo è di fatto ricompreso all'interno della quota parametrica della tariffa variabile (TV1):

Codice	Categoria utenza non domestica	Litri/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	13,17
2	Campeggi, distributori carburanti	6,22
3	Stabilimenti balneari	4,79
4	Locali di deposito, esposizioni, autosaloni	5,69
5	Alberghi con ristorante	10,41
6	Alberghi senza ristorante	7,20
7	Case di cura e riposo	7,94
8	Uffici e agenzie	37,59
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,92
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,13

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,54
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	13,60
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	17,83
14	Attività industriali con capannoni di produzione	8,59
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	17,69
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	56,38
17	Bar, caffè, pasticceria	72,93
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	35,36
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	16,36
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	84,00
21	Discoteche, night club	11,79

8. **DI DARE ATTO** che in sede di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2027 sarà determinata la tariffa da applicare alle attività non domestiche per ogni litro di svuotamento registrato nel 2026 eccedente il minimo sopra elencato;

9. **DI FISSARE** le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2026:

Prima rata – scadenza 01/09/2026 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2026;

Seconda rata – scadenza 01/12/2026 a saldo di quanto complessivamente dovuto per l'anno 2026;

Rata unica – scadenza 01/09/2026

10. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;

11. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

12. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata TARI Ufficio tributi e nel portale della trasparenza TARI accessibile dalla home page del sito www.comune.mozzanica.bg.it.

Indi, al fine di consentire al Responsabile dei tributi l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento in tempi celeri,

Con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale chiude i lavori alle ore 21:22.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **21**

Ufficio Proponente: **Ufficio Economico-Finanziario**

Oggetto: **ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Economico-Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/06/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Michaela Taverna

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Michaela Taverna

Letto, approvato e sottoscritto da

IL SINDACO
PIANA SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GUAGNANO CINZIA

	2026			2027			2028			2029		
	Comune di Mozzanica			Comune di Mozzanica			Comune di Mozzanica			Comune di Mozzanica		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	40.351	-	40.351	32.943	-	32.943	32.943	-	32.943	32.943	-	32.943
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	137.977	-	137.977	130.907	-	130.907	130.907	-	130.907	130.907	-	130.907
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	114.052	20.671	134.722	119.034	20.671	139.705	119.034	20.671	139.705	119.034	20.671	139.705
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS^{Δ^{pre}_{TV}}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ANT,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti <u>non sistematici</u> variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	10.468	-	10.468	9.737	-	9.737	9.737	-	9.737	9.737	-	9.737
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{SC}	42.965	-	42.965	39.964	-	39.964	39.964	-	39.964	39.964	-	39.964
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_B + AR_{SC,B})	37.403	-	37.403	34.791	-	34.791	34.791	-	34.791	34.791	-	34.791
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RCΔ(T-Tmax)_{pre,TV,Δ}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		28.139	28.139		27.450	27.450		27.450	27.450		27.450	27.450
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	254.977	48.809	303.786	248.093	48.121	296.214	248.093	48.121	296.214	248.093	48.121	296.214
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	48.768	-	48.768	51.917	-	51.917	51.917	-	51.917	51.917	-	51.917
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.349	23.080	24.429	1.347	23.080	24.426	1.347	23.080	24.426	1.347	23.080	24.426
Costi generali di gestione CGG	20.949	13.807	34.757	36.409	13.807	50.217	56.140	13.807	69.948	56.140	13.807	69.948
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	236	-	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	22.534	36.887	59.421	37.756	36.887	74.643	57.487	36.887	94.374	57.487	36.887	94.374
Ammortamenti Amm	32.038	-	32.038	32.262	-	32.262	32.114	-	32.114	30.697	-	30.697
Accantonamenti Acc	-	6.813	6.813	-	6.813	6.813	-	6.813	6.813	-	6.813	6.813
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	6.813	6.813	-	6.813	6.813	-	6.813	6.813	-	6.813	6.813
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	21.278	-	21.278	19.025	-	19.025	16.799	-	16.799	14.583	-	14.583
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IUC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	53.316	6.813	60.129	51.287	6.813	58.100	48.913	6.813	55.726	45.280	6.813	52.093
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ANT,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{TF}	1.706	2.523	4.229	2.190	2.451	4.641	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RCΔ(T-Tmax)_{pre,TF,Δ}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		13.564	13.564		15.246	15.246		16.763	16.763		16.400	16.400
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	126.324	59.787	186.111	143.149	61.397	204.546	158.316	60.463	218.779	154.683	60.099	214.783
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	427.294	141.806	569.100	410.973	142.045	553.018	406.409	140.427	546.837	402.776	139.381	542.157
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	381.301	108.596	489.897	391.242	109.518	500.760	406.409	108.584	514.993	402.776	108.220	510.997
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			90%			90%			90%			90%
q _{D-2} t on			2.233			2.233			2.233			2.233
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg - (a-2)			20,87			21,40			21,94			22,43
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			22,56			22,56			22,56			22,56
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,85			0,85			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita												
ρ _{D1,Δ}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_Δ			0,10%			0,10%			0,10%			0,11%
coeff. Potenziamento del servizio K_Δ			1,00%			1,00%			1,50%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRl_Δ			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,80%			2,80%			3,30%			1,79%
(1+ρ)			1,0280			1,0280			1,0330			1,0179
ΣT_Δ			489.897			500.760			514.993			510.997

ΣTV_{a-1}				325.529				303.786				296.214				296.214
ΣTF_{a-1}				152.372				186.111				204.546				218.779
ΣT_{a-1}				477.901				489.897				500.760				514.993
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$				1.0251				1.0222				1.0284				0.9922
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				489.897				500.760				514.993				510.997
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)				-				-				-				-
Iva dopo distribuzione delta ($\Sigma I_a - \Sigma T_{max}$)	254.977	48.809	303.786	248.093	48.121	296.214	248.093	48.121	296.214	248.093	48.121	296.214	248.093	48.121	296.214	
IFa dopo distribuzione delta ($\Sigma I_a - \Sigma T_{max}$)	126.324	59.787	186.111	143.149	61.397	204.546	158.316	60.463	218.779	154.683	60.099	214.783	154.683	60.099	214.783	
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	381.301	108.596	489.897	391.242	109.518	500.760	406.409	108.584	514.993	402.776	108.220	510.997	402.776	108.220	510.997	
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile				-				-				-				-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa				5.182				5.182				5.182				5.182
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025				303.786				296.214				296.214				296.214
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025				180.929				199.364				213.597				209.601
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025				484.715				495.578				509.811				505.815
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
QUALITA'																
Macro Indicatore R1																
R1 _a				0.65				0.65				0.65				0.65
Classe R1 _a				C				C				C				C
Obiettivo R1 _{a+2}				0.69				0.69				0.69				0.69
Classe obiettivo R1 _{a+2}				C				C				C				C
Macro Indicatore R2																
R2 _a				0.98				0.98				0.98				0.98
Classe R2 _a				A				A				A				A
Obiettivo R2 _{a+2}				0.95				0.95				0.95				0.95
Obiettivo R2 _{a+2}				A				A				A				A
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento																
AR ²⁰²⁴ sc_si di partenza				-												
CRD ²⁰²⁴ sc_si di partenza				-												
H di partenza				0.0%												
Classe di partenza				I												
H Target 2024				5.0%												
Classe target 2024				I												
Calcolo H effettivo																
AR ²⁰²⁴ sc_si effettivo				48.521												
CRD ²⁰²⁴ sc_si effettivo				36.260												
H effettivo effettivo				133.8%												
Classe H effettivo				A												
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2				133.8%												
Classe H Target				A												
Riclassificazione H																
AR ²⁰²⁴ sc_si riclassificato				-												
CRD ²⁰²⁴ sc_si riclassificato				-												
H _a riclassificato				0.0%												
Componente <i>COrdTV_a</i>				-												



ALLEGATO B

alla delibera di C.C. di adozione Piano Finanziario TARI 2026/2029 ed approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026

**Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029
(annualità 2026-2027)**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER L'AMBITO TARIFFARIO
DEL COMUNE DI MOZZANICA**

Determinazione n. 1/2025 - DTAC ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	6
1.5 Altri elementi da segnalare	6
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore G.E.C.O Srl.....	7
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore G.E.C.O Srl.....	7
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Mozzanica.....	7
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Mozzanica.....	7
4. Attività di validazione.....	7
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....	7
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	8
5.1.2 Coefficiente di potenziamento K	10
5.1.3 Coefficiente CRI	11
5.2 Costi operativi incentivanti (CO_{new}^{exp} e COI^{exp})	11
5.2.1 Componenti previsionali CO_{new}	11
5.2.2 Componenti previsionali COI	11
5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)	12
5.3.1. Componente previsionale $CTS\Delta^{exp}$	12
5.3.2. Componenti previsionali CO_{116}	12
5.3.3. Componenti previsionali CQ.....	12
5.3.4. Componente previsionale CO_{ANT}	12
5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	12
5.5 Cespiti e costi di capitale	13
5.6 Conguagli.....	13
5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	14
5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	15
5.9 Rimodulazione dei conguagli	16
5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	16
5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	16

1. Premessa

Tramite Deliberazione 397/2025/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3).

All'articolo 29.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- per ciascun anno α , l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio e di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- l'ammontare degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie validati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2029;*
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Con Determinazione 7 novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 6 novembre 2023, 1/2023.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2026-2027.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove

predisporgano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 397/2025: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997).

Dunque, in considerazione anche del Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*, sono direttamente i Comuni a rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 397/2025/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all'Ente Territorialmente

Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all’Articolo 30 del MTR-3”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l’ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2025) con Relazione sottoscritta del Soggetto Validatore Segretario Comunale allegata alla determinazione n. 126 del 22/05/2026;
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell’ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2025).

Dal momento che, come sopra detto, l’Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Soggetto Validatore Segretario Comunale come illustrato nella relazione adottata con la Relazione sottoscritta allegata alla determinazione sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell’ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell’ambito tariffario oggetto del Piano Finanziario unitario è Mozzanica.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all’art. 1 dell’allegato A alla Delibera 397/2025, individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2026-2029 (anni 2026 - 2027). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Mozzanica – Ufficio Tributi presso Area Servizi Finanziari: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- Società G.E.C.O Srl: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed

indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 30.3 del MTR-3 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all'Ufficio Tributi il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e al Segretario Comunale quello di validazione del Piano finanziario.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per quanto riguarda gli impianti di chiusura del ciclo di gestione si rinvia a quanto indicato dal Gestore nella propria Relazione.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all'attività di validazione.

In merito al punto 4 si rappresenta che il Gestore G.E.C.O Srl non ha provveduto alla trasmissione della documentazione contabile necessaria alla verifica, nell'ambito dell'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore G.E.C.O Srl

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore G.E.C.O Srl con PEC prot. 3113 del 24/03/2026 e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore G.E.C.O Srl

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore G.E.C.O Srl con PEC prot. 3113 del 24/03/2026 e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Mozzanica

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 67 del 21/05/2026 del Gestore – Servizi Finanziari Ufficio Tributi.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Mozzanica

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 67 del 21/05/2026 del Gestore – Servizi Finanziari Ufficio Tributi.

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Soggetto Validatore – Segretario Comunale con Relazione allegata alla propria determinazione di validazione n. 126 del 22/05/2026.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per-tutte le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-3:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- degli obiettivi di potenziamento del servizio.

L'art. 5.3 del MTR-3 disciplina il coefficiente CRI_a , il quale tiene conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti

predisposizioni tariffarie nel rispetto della seguente condizione, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-3:

$$CRI_a \leq 0.8 * K_a$$

Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,8% annuo.

Gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

Sigla	Descrizione	Riferimento	2026	2027	2028	2029
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 480/2025	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%
K_a	Coefficiente di potenziamento del servizio	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	1,00%	1,00%	1,50%	0,00%
CRI_a	Coefficiente CRI	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			2,80%	2,80%	3,30%	1,79%

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

	2026	2027	2028	2029
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	477.901,32 €	489.897,12 €	500.759,78 €	514.993,08 €
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ_a	2,80%	2,80%	3,30%	1,79%
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - ΣT_{max}	489.897,12 €	500.759,78 €	514.993,08 €	510.996,57 €
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	489.897,12 €	500.759,78 €	514.993,08 €	510.996,57 €

Appare verificata per tutte le annualità la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025, pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero di produttività è disciplinato all'articolo 6 del MTR-3 il quale dispone che la determinazione sia effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponda alla seguente somma:

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com}$$

dove la grandezza $X_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto di seguito mentre il valore di X_{com}

corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUEff_{a-2} > Benchmark$	$CUEff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Per la determinazione di $X_{reg,a}$ le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUEff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2024 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 20,87 €cent/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2024: l'importo è pari a 22,56€cent/kg. Stante quindi la relazione $CUEff_{a-2} \leq Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a destra della tabella di cui sopra;

- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

In merito alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, si considera la coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari; l'Ente Territorialmente Competente: in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell'intervallo $(-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$.

In merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, si considera la percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo $[-0.3,-0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$ – nel caso in cui il valore del macro-indicatore R1 definito nel comma 1.1 e calcolato sulla base dei dati dell'anno (a-2) risulti in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 del comma 6.7 della RQTR.

Con riferimento al Comune di Mozzanica ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} = -0,15$$

emerge un valore di $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui è stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato, per ciascuna annualità nella misura seguente:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

La determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio K_a è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove la grandezza $K_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto di seguito e il valore di $K_{com,a}$ corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, (nel caso del Comune di Mozzanica tale fattispecie non si verifica). I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

In merito al Grado di efficienza della gestione si fa riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo. Stante quindi la relazione $CUEff_{a-2} / Benchmark \leq 1,05$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a destra della tabella di cui sopra.

In merito ai livelli di qualità del servizio reso nell'anno $a=2026$, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, si attende un consolidamento: in considerazione di ciò occorrerà posizionarsi nei quadranti a superiori della tabella di cui sopra. Con riferimento all'anno $a=2027$, l'Ente Territorialmente Competente, conferma il consolidamento dei livelli di qualità ed anche

per tale annualità occorrerà posizionarsi nei quadranti a superiori della tabella. Stante l'incertezza relativa alle annualità 2028/2029 si ritiene di considerare un consolidamento della qualità, salvo provvedere in sede di revisione biennale a differenti determinazioni.

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per le annualità del terzo periodo regolatorio è il seguente:

Obiettivi: consolidamento/miglioramento	2026	2027	2028	2029
Valutazione obiettivi	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento
Cueff ₂₀₂₆ /Bench ₂₀₂₆	0,925	0,949	0,973	0,994
SCHEMA REGOLATORIO	Schema II	Schema II	Schema II	Schema II

Il valore di K_a per le annualità 2026/2029 è individuato come segue:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
K_a	Coefficiente di potenziamento del servizio	1,00%	1,00%	1,50%	0,00%

5.1.3 Coefficiente CRI

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

Dal momento che i Gestori non hanno rappresentato tali maggiori oneri, lo scrivente non valorizza il coefficiente in oggetto.

5.2 Costi operativi incentivanti (CO_{new}^{exp} e COI^{exp})

5.2.1 Componenti previsionali CO_{new}

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per un periodo che interessi due o più annualità del periodo regolatorio 2026-2029, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive
- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie per tutte le annualità del periodo regolatorio, non sussistendo la necessità di valorizzare costi previsionali per gli scopi sopra indicati, il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componenti previsionali COI

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per uno o più interventi di miglioramento che interessino singole annualità, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive

- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie per tutte le annualità del periodo regolatorio, non sussistendo la necessità di valorizzare costi previsionali per gli scopi sopra indicati, il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

5.3.1. Componente previsionale $CTSA^{exp}$

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Dal momento che i Gestori non hanno proposto eventuali oneri la voce non viene valorizzata.

5.3.2. Componenti previsionali CO_{116}

L'Ente territorialmente competente conferma l'assenza di importi connessi alle componenti previsionali in parola.

5.3.3. Componenti previsionali CQ

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Dal momento che i Gestori non hanno proposto eventuali oneri la voce non viene valorizzata.

5.3.4. Componente previsionale CO_{ANT}

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri relativi ai CRT, CRD, CSL, che troveranno manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione di cui al comma 8.6 del MTR-3. Dal momento che i Gestori non hanno rilevato tali oneri all'interno dei rispettivi Piani Finanziari la voce non viene valorizzata.

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*

L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione nell'ambito dell'intervallo [0.2,0.9] e secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di sharing (b) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR_{SC}). Sulla base delle valutazioni di cui al precedente periodo, il fattore di sharing b_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Al fine della collocazione nel quadrante di cui alla suddetta matrice occorre considerare la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

Come già indicato al paragrafo 5.1.1, i valori sono così determinati:

$\gamma_{1,a} = 0,00$ (quindi posizionamento nella parte destra/sinistra della matrice);

$\gamma_{2,a} = -0,15$ (quindi posizionamento nella parte alta/bassa della matrice).

Sulla base dell'intervallo consentito $(0,55-0,7]$ questo ETC stabilisce un valore di b_a pari a 0,7.

5.5 Cespiti e costi di capitale

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-3.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

Si dà atto, altresì, della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

5.6 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all'interno dell'aggiornamento del PEF 2026-2029, con riferimento alle annualità del biennio 2026-2027, si ritiene necessario fornirne una breve definizione delle componenti che si intende valorizzare:

- Conguaglio recupero differenza valori Wacc e Slic: è il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $WACC_a$, nonché del tasso $WACC_{RID, a}$, a e del parametro Kd^{real}_a , fissati dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 7/2024/R/RIF. Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2024 e 2025 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla citata Deliberazione 7/2024/R/RIF, si è pertanto proceduto al calcolo del conguaglio relativo all'aggiornamento dei parametri finanziari.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei

precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi e variabili, come di seguito rappresentato:

Conguagli relativi ai costi variabili anni 2026 e 2027

Non sono stati valorizzati conguagli di costi variabili per le annualità 2026-2027.

Conguagli relativi ai costi fissi anni 2026 e 2027

	2024					2027				
	G.ECO SRL	0	0	Totale Gestori	Comune di Mozzanica	G.ECO SRL	0	0	Totale Gestori	Comune di Mozzanica
a) Eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità: RC_{a2024}				-					-	
b) Recupero CO_{a2024} (solo se a vantaggio utenti): RC_{b2024}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Recupero CO_{a2024} (solo se a vantaggio utenti): RC_{c2024}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Recupero CO_{a2024} (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): RC_{d2024}										
e) Recupero CO_{a2024} (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): RC_{e2024}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fissate approvate per l'anno (a.d. qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità: RC_{f2024}				-					-	
g) Recupero conguaglio i^{2024} - parte fissa: RC_{g2024}				-					-	
h) Recupero conguaglio i^{2024} - parte fissa: RC_{h2024}										
i) Recupero differenza valori Wacc e Sic: RC_{i2024}	1.706	-	-	1.706	2.523	2.190	-	-	2.190	2.451
j) Recupero della sovrappiù annuati pregressi - parte fissa: RC_{j2024}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$RC_{tot2024}$	1.706	-	-	1.706	2.523	2.190	-	-	2.190	2.451

5.7 Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l’equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall’Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all’equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

G.ECO SRL, titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale, presentava, sulla base dei contabili al 31/12/2024 (ultimo bilancio disponibile), i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.24
A) Valore della produzione	€ 41.530.138
B) Costi della produzione	€ 39.167.962
21) Risultato di esercizio	€ 1.937.967
Totale Attivo patrimoniale	€ 27.683.118
A) Patrimonio Netto	€ 10.043.510
D) Debiti	€ 15.781.543
D4) Debiti verso banche	€ 6.325.496

Voce	Valore al 31.12.24
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	36%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	57%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	23%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2024 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Mozzanica, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF dispone che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l'accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:*

a) consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;

b) corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure”.

Per quanto riguarda le detrazioni ex art. 4.5 proposte dal Comune di Mozzanica questo Ente Territorialmente Competente ritiene di procedere all'accettazione integrale con riferimento a quanto già esposto all'interno del PEF grezzo.

Per quanto riguarda le detrazioni ex art. 4.5 proposte dal Gestore G.E.C.O Srl questo Ente Territorialmente Competente ritiene di procedere all'accettazione integrale con riferimento a quanto già esposto all'interno del PEF grezzo.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Mozzanica, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 18.2 del MTR-3 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi all'interno del quadriennio 2026-2029.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Mozzanica, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.3 del MTR-3 di rimodulare, tra le annualità 2026-2029, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-3 aggiornato.



COMUNE DI MOZZANICA

ALLEGATO C alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo “criteri razionali”. Il riferimento a “criteri razionali” implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso i seguenti criteri:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	228.585,6	76,55%	70.019,0	23,45%	298.604,6	40%
la produzione di rifiuti (in Kg) - misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)	1.373.415,5	67,53%	660.493,5	32,47%	2.033.909,0	60%

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:

- la misura ritenuta maggiormente idonea a garantire una suddivisione razionale dei costi tra le diverse macrocategorie è rappresentata dalla produzione di rifiuti in Kg, in quanto tale parametro tiene conto della diversa fruizione del servizio da parte delle utenze, rapportando ogni metro quadrato alla potenziale capacità di produzione dei rifiuti, seppur sulla base di coefficienti generali;
- Il criterio ritenuto meno significativo è invece rappresentato dalla superficie complessiva, in quanto non rispecchia l'effettivo servizio reso. Esso considera in maniera uniforme tutti i metri quadrati occupati, prescindendo dalla reale potenzialità produttiva di rifiuti delle singole utenze.

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende approvare per l'anno 2026:

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	71,14%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	28,86%

Applicando le percentuali di ripartizione sopra definite al gettito TARI così come individuato all'interno del PEF 2026 si ottengono i seguenti saldi:

Gettito TARI 2026	Totale	Importo utenze domestiche	Importo utenze non domestiche
Tariffa fissa	180.929,12	128.705,83	52.223,29
Tariffa variabile	303.786,27	216.101,56	87.684,72
<i>Totale utenze domestiche / non domestiche</i>	<i>484.715,39</i>	<i>344.807,38</i>	<i>139.908,00</i>

2. Base imponibile: numero di utenze

Tabella 2a - Utenze domestiche:

Cat.	Descrizione	Utenze 2026
A	Utenza domestica con 1 occupante	571
B	Utenza domestica con 2 occupanti	539
C	Utenza domestica con 3 occupanti	350
D	Utenza domestica con 4 occupanti	323
E	Utenza domestica con 5 occupanti	69
F	Utenza domestica con più di 5 occupanti	22
Totale		1.874

Tabella 2b – Utenze non domestiche:

Cat	Descrizione	Utenze 2026
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	16
2	Campeggi, distributori carburanti	1
3	Stabilimenti balneari	0
4	Locali deposito, esposizioni, autosaloni	65
5	Alberghi con ristorante	2
6	Alberghi senza ristorante	0
7	Case di cura e riposo	1
8	Uffici e agenzie	22
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	14
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	14
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	16
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4
14	Attività industriali con capannoni di produzione	9
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	27
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7
17	Bar, caffè, pasticceria	17
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1
21	Discoteche, night club	1
Totale		234

3. Base imponibile: superfici

Tabella 3a - Utenze domestiche:

Cat.	Descrizione	Superficie 2026
A	Utenza domestica con 1 occupante	60.216,62
B	Utenza domestica con 2 occupanti	66.728,00
C	Utenza domestica con 3 occupanti	47.013,00
D	Utenza domestica con 4 occupanti	42.864,00
E	Utenza domestica con 5 occupanti	8.758,00
F	Utenza domestica con più di 5 occupanti	3.006,00
Totale		228.585,62

Tabella 3b – Utenze non domestiche:

Cat.	Descrizione	Superficie 2026
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5.614
2	Campeggi, distributori carburanti	97
3	Stabilimenti balneari	0
4	Locali deposito, esposizioni, autosaloni	21.369
5	Alberghi con ristorante	307
6	Alberghi senza ristorante	0
7	Case di cura e riposo	67
8	Uffici e agenzie	6.024
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	1.778
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3.614
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	253
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1.008
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	531
14	Attività industriali con capannoni di produzione	11.107
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	10.664
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.556
17	Bar, caffè, pasticceria	1.618
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3.564
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	60
21	Discoteche, night club	733
Totale		70.019

4.Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 4a - Coefficienti *Ka* per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
<i>FASCIA A</i>	1	0,84
<i>FASCIA B</i>	2	0,98
<i>FASCIA C</i>	3	1,08
<i>FASCIA D</i>	4	1,16
<i>FASCIA E</i>	5	1,24
<i>FASCIA F</i>	6 o più	1,30

Tabella 4b - Coefficienti *Kb* per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
<i>FASCIA A</i>	1	0,81
<i>FASCIA B</i>	2	1,60
<i>FASCIA C</i>	3	2,07
<i>FASCIA D</i>	4	2,60
<i>FASCIA E</i>	5	3,25
<i>FASCIA F</i>	6 o più	3,78

Tabella 4c – Coefficienti *Kc* per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cod.	Categorie per comuni < 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,48
2	Campeggi, distributori carburanti	0,78
3	Stabilimenti balneari	0,59
4	Locali deposito, esposizioni, autosaloni	0,41
5	Alberghi con ristorante	1,29
6	Alberghi senza ristorante	0,89
7	Case di cura e riposo	0,99
8	Uffici e agenzie	1,11
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,07

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,99
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,12
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,84
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,01
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84
17	Bar, caffè, pasticceria	4,69
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,29
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06
21	Discoteche, night club	1,24

Tabella 4d - Coefficienti di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod.	Categorie per comuni < 5.000 abitanti	Kd Coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,92
2	Campeggi, distributori carburanti	6,35
3	Stabilimenti balneari	4,89
4	Locali deposito, esposizioni, autosaloni	3,42
5	Alberghi con ristorante	10,62
6	Alberghi senza ristorante	7,35
7	Case di cura e riposo	8,10
8	Uffici e agenzie	9,15
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	4,74
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,82
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,92
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	8,10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,22
14	Attività industriali con capannoni di produzione	6,22
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,23
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,70
17	Bar, caffè, pasticceria	29,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18,70
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	20,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,75
21	Discoteche, night club	8,37



COMUNE DI MOZZANICA

Provincia di Bergamo

Piazza Locatelli n. 5, 24050 Mozzanica – Tel. 0363/324811

DELIBERA N. 19 del 10/06/2026

**OGGETTO ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE
: TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026.**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data 19/06/2026 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000).

L'incaricato alla pubblicazione
Roberta Perego